

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di**Fatto**

....., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l'Ufficio provinciale Motorizzazione civile di, al fine di tutelare i propri diritti innanzi al giudice competente, ha chiesto, il 24 settembre 2008, all'ufficio medesimo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di
2. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008;
3. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in “conto privati” a regime straordinario dell'area “B” a decorrere dal 19 maggio 2008.

Chiarisce nel presente ricorso che è pendente innanzi la Direzione Generale del Dipartimento un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. avente ad oggetto la presunta violazione dell'accordo sindacale del 19 maggio 2008, relativo all'assegnazione del personale di area “B” a turni operativi e per violazione dell'art. 6, comma 5 del CCNL.

Lamenta, inoltre, la ricorrente di essere stata oggetto, dopo avere adito il tentativo di conciliazione, di provvedimenti con i quali il dirigente ha provveduto a spostare la ricorrente dal proprio posto di lavoro e ad escluderla da funzioni retribuite come straordinari.

Avverso il silenzio rigetto il, il 18 novembre, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria, ha inviato a questa Commissione il provvedimento del 20 novembre c.a. con il quale ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di, perché l'istanza non contiene elementi che consentano l'individuazione dei documenti e non è “comprovato” l'interesse sotteso all'istanza.

Quanto ai documenti di cui al punto n. 2, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione motiva il diniego affermando che nell'istanza non è specificato a quali impiegati la ricorrente faccia riferimento.

Per quanto riguarda, infine, i documenti di cui al punto n. 3, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in “conto privati” a regime straordinario dell'area “B” a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione nega

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

l'accesso atteso che i documenti richiesti riguardano altri dipendenti dell'ufficio e, comunque, "al di fuori del procedimento amministrativo in corso".

Aggiunge l'amministrazione di avere negato l'accesso ai documenti indicati previo parere del Ministero.

Diritto

....., al fine di tutelare i propri diritti, ha chiesto di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In particolare, con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 questa Commissione rileva che i medesimi sono accessibili atteso che i medesimi sono funzionali a far valere i propri diritti nel tentativo di conciliazione in corso presso la Direzione Generale del Dipartimento. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3 si esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che, lamentando l'esclusione da funzioni retribuite con straordinario, i medesimi sono necessari per dimostrare una eventuale disparità di trattamento rispetto a dipendenti appartenenti alla medesima area.

PQM

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento dei trasporti terrestri – ufficio provinciale motorizzazione civile di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....”**Fatto**

....., insegnante presso la scuola elementare Istituto Comprensivo “.....” di, ha chiesto al dirigente scolastico dell'Istituto medesimo di potere accedere ai titoli in base ai quali, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, le colleghe P.V. e M.A., hanno goduto di un diritto di precedenza nell'assegnazione della sede nell'anno scolastico 2008 – 2009. Specifica, infatti, la ricorrente che, pur vantando un punteggio più elevato e occupando una posizione superiore rispetto ai controinteressati su indicati, è stata oltrepassata dalle colleghe le quali hanno potuto beneficiare dei benefici di cui all'art. 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Pertanto, l'istanza è finalizzata a verificare l'effettivo possesso da parte dei controinteressati dei benefici di cui alla legge citata.

L'amministrazione, dopo avere informato la ricorrente dell'avvenuta comunicazione dell'istanza ai controinteressati, ha lasciato decorrere il termine di trenta giorni determinando così la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo “.....” di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato ai controinteressati.

....., ha presentato istanza di accesso all'amministrazione al fine di verificare se le colleghe P.V. e M.A. sono effettivamente in possesso dei requisiti previsti per potere usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ossia lo svolgimento di un'assistenza continua ed esclusiva ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità. Al riguardo il comma 5, dell'art. 33 menzionato stabilisce che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

I documenti richiesti contenendo dati relativi allo stato di salute di familiari, sono accessibili, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, solo nei limiti in cui l'ostensione sia strettamente indispensabile e “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003).

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza.

Nella fattispecie la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto al lavoro e può quindi ritenersi che tale diritto abbia un rango almeno pari a quello alla riservatezza dei dati concernenti la salute dei controinteressati; deve poi aggiungersi - nell'ottica di dare maggiore concretezza al bilanciamento - che la soluzione prescelta impone un sacrificio delle esigenze di riservatezza che appare giustificato dalla circostanza che le controinteressate hanno "utilizzato" i documenti di cui viene chiesta la ostensione al fine di ottenere un beneficio con sacrificio (legittimo) degli interessi della ricorrente; non è quindi ingiustificato che uno di questi chieda in visione i documenti posti a base del riconoscimento del beneficio (Tar Latina-Lazio, 14 aprile 2006).

PQM

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l' istituto comprensivo "....." di - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: S.I.S.A.L. s.p.a.**Fatto**

....., titolare di una rivendita edicola, ha presentato domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto; successivamente, in data 2 luglio, sollecitata con nota del 12 agosto 2008, il ricorrente ha chiesto alla Sisal di potere accedere al nominativo del responsabile del procedimento, alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Sisal s.p.a., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività del ricorso.

L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego, taciti o espressi, e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che l'istanza di accesso è stata presentata il 2 luglio sollecitata, poi, il 2 agosto 2008 e che la richiesta di riesame alla scrivente Commissione reca la data del 27 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare**Fatto**

Il Tenente Colonnello, dopo avere ricevuto, il 6 ottobre, una nota con la quale l'amministrazione ha annullato il giudizio per l'avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2007, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. decreto dirigenziale del 29 luglio 2008, con relativa documentazione probatoria afferente l'annullamento dei giudizi di avanzamento degli anni 2007 – 2008;
2. eventuali decreti dirigenziali, dei quali il ricorrente non è a conoscenza, relativi al procedimento di riesame comunicato con la nota del 6 ottobre;
3. eventuali ulteriori documenti amministrativi richiamati nei documenti di cui ai punti 1 e 2, o, comunque, afferenti lo stesso procedimento.

Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi al giudice amministrativo o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'amministrazione, ha accolto l'istanza di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, limitatamente alla parte riguardante l'istante ed ai verbali relativi alla valutazione dei Tenenti Colonnelli per gli anni 2007 e 2008. Con riferimento a documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha consentito l'accesso al decreto dirigenziale del 6 ottobre 2008 relativo all'annullamento dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 29 luglio 2008.

L'amministrazione, infine, non fornisce alcuna informazione relativa ai documenti di cui al punto n. 3.

Avverso il parziale rigetto, il Tenente Colonnello ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il Tenente Colonnello, ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il parziale silenzio rigetto dell'amministrazione.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento". Pertanto, qualora sussistano documenti richiamati in quelli rilasciati, l'amministrazione è tenuta a consentirne l'accesso.

A tale riguardo, ossia sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni giustifichino il differimento, l'amministrazione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza, consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza”.

PQM

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto
– SM- Ufficio Personale Ufficiali, viale Romania 45, 00197 ROMA**Fatto**

Il Colonnello, Comandante del Gruppo per la Tutela della Salute dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008, a seguito del trasferimento nella posizione di messa “a disposizione per incarichi speciali”, ha comunicato nel presente ricorso di avere chiesto all'amministrazione di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri posti alla base del provvedimento di trasferimento;
2. documenti correlati all'indicato provvedimento detenuti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Divisione Unità Specializzate Carabinieri e dal Comando Carabinieri Unità Mobili e Speciali “Palidoro” di Roma.

Specifica il ricorrente che la conoscenza delle motivazioni poste a base del provvedimento di trasferimento è necessaria per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione, ai sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, con nota notificata al ricorrente il 23 ottobre, ha differito per un anno a decorrere dal 5 settembre 2008, l'accesso ai documenti relativi al provvedimento di trasferimento. Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso ai documenti del fascicolo personale, non menzionata nel presente ricorso, l'amministrazione ha negato l'accesso attesa la genericità della richiesta e la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di diniego il Colonnello ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 16 dicembre, ha comunicato di non avere negato l'accesso ai chiesti documenti in considerazione della genericità della richiesta volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione.

Diritto

L'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti posti alla base del provvedimento di trasferimento ai sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, il quale, al fine di tutelare l'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali. sottrae temporaneamente all'accesso, tra gli altri, i documenti della “pianificazione relativa all'impiego del personale militare”.

Pertanto, correttamente l'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti relativi al provvedimento con il quale il ricorrente è stato trasferito dal Gruppo per la Tutela della Salute nella posizione di messa “a disposizione per incarichi speciali”, sia che i medesimi siano detenuti dall'amministrazione sia che siano contenuti nel fascicolo personale del ricorrente.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: INAIL - Sede di Roma**Fatto**

La signora, in qualità di vedova di, ex dipendente delle FS, ha richiesto all'INAIL - Sede di Roma, con lettera ricevuta dall'amministrazione destinataria il 25 settembre 2008, l'accesso a degli atti riguardanti il marito, che risultavano essere in possesso dell'ufficio.

In particolare, era di interesse della signora accedere ai seguenti atti:

- 1) parere espresso da consulente tecnico interno INAIL sull'esposizione all'amianto del signor;
- 2) lettera della RFI S.p.A., inviata nell'anno 2006 all'INAIL con busta chiusa contenente "documentazione sanitaria riservata" (presumibilmente copia del fascicolo sanitario del signor presso FS);
- 3) questionario compilato da FS (RFI S.p.A.) su luoghi di lavoro e mansioni svolte dal;
- 4) stralcio del documento di valutazione del rischio di FS - RFI S.p.A.

La signora ha formulato la suddetta istanza di accesso a tali documenti, considerando gli stessi prove documentali ai fini dell'azione giudiziale che si propone di intraprendere per dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora, tramite un legale, il 21 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ad un risarcimento derivante dalla dimostrazione della responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Infine, si rileva che il T.A.R. Sardegna, sezione I, (sentenza n. 643, 23 agosto 2008), con riguardo ad una fattispecie simile a quella in esame, si è pronunciato di recente, ordinando l'esibizione ed il rilascio alla ricorrente di copia dei documenti richiesti, sulla base delle seguenti motivazioni: “la ricorrente ha chiesto l'esibizione di atti concernenti, tra l'altro, lo stato di salute dei genitori e del fratello, tutti defunti e dei quali non è contestato che ella sia erede. (*Omissis*). Ed invero, contrariamente a quanto l'I.N.P.D.A.P. afferma, nell'istanza datata 23/8/2007, sottoscritta dalla ricorrente in persona, nella sua non contestata qualità di erede dei genitori (*Omissis*) e del defunto fratello (*Omissis*), ed in quelle per suo conto formulate dall'avvocato (*Omissis*), è ben

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

evidenziato quale fosse l'interesse della medesima a conoscere la documentazione sanitaria dei propri congiunti. Risulta, infatti, specificato che l'interesse è quello di portare avanti iniziative giudiziarie a tutela dei propri diritti. Tanto è sufficiente a sorreggere, sotto il profilo dell'interesse, l'istanza di accesso (si veda il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale dell'odierna ricorrente dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di**Fatto**

La signora, il 17 ottobre 2008, ha formulato un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di, presso cui è dipendente, per ottenere l'esibizione di una serie di documenti in possesso dell'amministrazione, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento (per sua infungibilità con altro dipendente) di una richiesta di un periodo di aspettativa, formulata il 16 luglio 2008, per motivi di salute.

In particolare, la signora ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1) pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di con indicazione di tutti i dipendenti con relativa qualifica, area di appartenenza, compiti assegnati e obiettivi da realizzare. Eventuali provvedimenti adottati dal direttore dell'ufficio per sopperire alla “presunta” carenza di organico ed eventuali risposte ottenute dalla Direzione regionale della Lombardia e/o dagli Uffici centrali della Direzione del personale di Roma;

2) piano esecutivo di gestione (o alto documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa;

3) fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, con tutti gli allegati ed i pareri all'uopo previsti e gli altri documenti richiesti dalla legge e dal vigente CCNL;

4) istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento.

Avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora, il 20 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

In via generale, questa Commissione in numerose sue pronunce ha ritenuto prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva, in via preliminare, che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, riguardo alle istanze formulate dalla signora, concernenti i sopra illustrati punti 1) e 3), vale a dire la pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ed il fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, è senza alcun dubbio sussistente un interesse differenziato, diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti e le relative istanze sono da considerare ammissibili.

Rispetto al punto 2), concernente la richiesta di accesso al piano esecutivo di gestione (o alto documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa, si osserva invece che la stessa non si possa considerare ammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che “il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile”, secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che “l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa”.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

Infine, in relazione alla richiesta concernente il punto 4) volta all'accesso alle istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento, si osserva che considerata la presenza di parti controinteressate, non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso, l'amministrazione dovrà provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti. In particolare, si ritiene che tale notifica vada effettuata esclusivamente nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto un provvedimento di aspettativa nel 2008, quale anno di riferimento - per la rilevazione di eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento - rispetto alla domanda di aspettativa formulata dall'odierna ricorrente il 16 luglio u.s.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso per i punti 1) e 3) di cui in fatto, respinge il ricorso per il punto 2) di cui in fatto e sospende il ricorso per il punto 4) di cui in fatto invita l'amministrazione alla notifica dello stesso alle parti controinteressate.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale**Fatto**

La signora, il 20 ottobre 2008, ha presentato un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per “approntare e delineare la propria linea difensiva processuale” e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente, infatti, asserisce una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora, il 24 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Diritto

Preliminarmente, la commissione osserva la presenza di controinteressati, non individuabili al momento della presentazione della domanda d'accesso, cui il presente ricorso deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 3, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.